

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ANIMA APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

In conformità articoli 9,17,18,21 e 33 della Costituzione italiana, e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) è costituita l'Associazione, non riconosciuta di promozione sociale, artistica, culturale, educativa e ricreativa "ANIMA" con sede in Fagnano Olona, via Montello n. 35D.

Alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà **"ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ANIMA APS"**.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta necessità di modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta.

L'Associazione, costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione si ispira nelle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità programmatica ed amministrativa, potrà aderire e affiliarsi ad Enti e/o Organizzazioni di cui condivide le finalità e principi non in contrasto tra loro.

Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato e di cittadinanza attiva.

ART. 2 - FINALITA' E SCOPI SOCIALI

ART. 2.1 - FINALITA' GENERICHE

L'Associazione, ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.

Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad



attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, assistenziali e formative nei settori della musica, del teatro, della danza, e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale.

In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie.

ART. 2.2 - FINALITA' SPECIFICHE

L'Associazione Culturale Musicale ANIMA, persegue i seguenti scopi:

- Promozione dei contenuti artistici e dei valori cardine delle bande musicali, della marching band/drum & bugle corps come disciplina completa che integra al suo interno tre componenti: musicale, fisico atletica ed estetica.
- Promozione della cultura Color Guard
- Coinvolgimento e sostegno delle fasce giovanili a rischio
- Promozione e diffusione dei valori civici e sociali sul territorio
- Promozione dello sport, del movimento e dell'espressività
- Accrescimento della persona come singolo e come parte attiva del gruppo infondendo senso di realizzazione e di orgoglio
- Sviluppo psicomotorio e del potenziale artistico
- Diffusione della cultura musicale in ogni ambito e ampliamento della conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, Enti ed Associazioni
- Allargamento degli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale e artistico in genere
- Proposta di un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, che assolve alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente.



ART. 2.3 - ATTIVITA'

L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.1 e 2.2 che precedono.

A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate.

Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazioni professionali, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di cui all'articolo 5 comma 1 lettera "d" del D.lgs 117/2017
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale - di cui all'articolo 5 comma 1 lettera, "i" del D.lgs 117/2017
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa- di cui all'art 5 comma 1 lettera "l", del D.lgs. 117/2017
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata- di cui all'art.5 comma 1, lettera "v", del D.lgs. 117/2017

L'Associazione su iniziativa del Consiglio Direttivo, nell'ambito delle attività di interesse generale o di attività diverse, comunque secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, potrà a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e nell'osservanza e alle condizioni stabilite anche dal nuovo Codice dello Spettacolo di cui alla Legge n. 175 del 22 novembre 2017, e succ. modifiche e integrazioni, oltreché dalle normative amministrative e fiscali vigenti in materia:

- promuovere l'attività artistica-performativa: costituire una o più compagnie filodrammatiche, una o più bande musicali, marching band e drum & bugle corp, che siano un punto culturale di riferimento per tutti gli artisti del territorio, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi. Il tutto organizzato con la massima competenza possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi, allo scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali dello spettacolo d'arte e della musica dal vivo di qualità.
- stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici;
- sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità, favorendo e curando la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a sostenere la socializzazione dei cittadini attraverso l'organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, in ambienti sani, accoglienti tali da favorire contestualmente un lavoro



dignitoso e gratificante sia per gli addetti, che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione;

- promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell'arte musicale e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi d'intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;

- curare pubblicazioni ed edizioni video, pubblicazioni editoriali per promuovere la conoscenza di ogni forma di multimedialità e d'informatizzazione con particolare riguardo a internet e alle forme di comunicazione di massa;

L'Associazione, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2.3, può svolgere attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza. Pertanto nei limiti stabiliti dalla normativa l'Associazione potrà svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi, potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie, sia nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 2.3, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al presente articolo

ART. 3 - CATEGORIE DI SOCI E MODALITA' DI AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza limitazione alcuna di qualsiasi natura, anche economica. L'ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa e con l'accettazione scritta dello statuto ed eventuale regolamento interno, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'ammissione stessa.

ART. 3.1 - Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- SOCI FONDATORI: individui che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione e che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo. Hanno carattere permanente e sono comunque tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, salvo dichiarazione di

estromissione definitiva dall'Associazione.

- SOCI ORDINARI: individui che si impegnano a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per tutta la permanenza del vincolo associativo, oltre a fornire il proprio operato per il raggiungimento degli scopi associativi. L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo.

- SOCI ONORARI: individui che vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria dietro proposta del Consiglio Direttivo, in considerazione dei particolari meriti acquisiti nel campo dello sviluppo della cultura musicale e/o del contributo prestato all'attività dell'Associazione.

- SOCI SOSTENITORI: individui che si impegnano a versare la quota associativa annuale, che comunque non può essere inferiore a quella ordinaria. L'ammissione dei Soci sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 3.2 - I Soci possono liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti. La quota annuale e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente Statuto e non possono essere restituiti in caso di esclusione, decadenza, cessazione o recesso dall'Associazione per qualsiasi motivo. La quota associativa ed eventuali ulteriori contributi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto del dettato statutario e delle decisioni prese dagli organi sociali, e ad un comportamento corretto nelle relazioni verso altri Soci e di terzi. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie ed i regolamenti e ne fanno proprie le finalità. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni e dalle Associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci (fondatori, ordinari, onorari e sostenitori) in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Per quanto riguarda i soci minorenni l'esercizio del diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art.24, comma 2, del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 5 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- a. dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b. mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- c. allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall'Assemblea che decide in via definitiva.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né potrà vantare pretese sul patrimonio sociale. I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all'Organo di controllo se presente.

La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'associazione.

ART. 6 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI E SOCI LAVORATORI

L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato anche dei terzi non soci in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 D.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del D.lgs. 117/2017.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro nei limiti stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo n 117 del 3 luglio 2017 s.m.i. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

I componenti degli organi, e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dalla Presidenza ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

ART. 7 - PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- beni mobili e immobili;
- contributi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale (art. 8 del D.lgs. 117/2017).

ART. 8 - ESERCIZIO SOCIALE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo secondo le direttive del art. 13 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Socio.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio, unitamente ai libri sociali, come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 117/2017 sono consultabili dai soci previa richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;

- il Segretario Tesoriere
- l'organo di controllo

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART.10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata almeno una volta all'anno in riunione ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria su richiesta del Consiglio Direttivo o per iscritto da almeno un decimo dei Soci. Potranno prendere parte a queste riunioni tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale, nonché i Soci onorari.

Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. Il voto non potrà essere espresso per delega.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita in seduta ordinaria se è presente la maggioranza di tutti i Soci aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto e la sua costituzione prescinde dal numero dei Soci presenti.

In prima convocazione l'Assemblea, in seduta straordinaria, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea, in sede straordinaria, è costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto tanto in prima quanto in seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci dovrà avvenire con apposito avviso del Presidente, contenente data e luogo della seduta in prima e seconda convocazione e relativo ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data di convocazione. L'avviso potrà essere trasmesso ai Soci tramite lettera semplice, fax o e-mail o comunque con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicazione mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

ART. 10.1 - Funzioni dell'Assemblea dei Soci riunita in seduta ordinaria

L'Assemblea dei Soci riunita in seduta ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca il Presidente;
- elegge e revoca l'organo di controllo;
- approva il Regolamento Interno;
- elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera su tutte le altre materie non di competenza dell'Assemblea straordinaria.

ART. 10.2 - Funzioni Dell'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria

L'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri (di cui uno il Presidente), eletti dall'Assemblea dei Soci fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro membri.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto.

In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri (con un massimo di due contemporaneamente) verranno nominati Consiglieri i soci aventi diritto che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze in sede di elezioni.

Resta inteso che in presenza di dimissioni contemporanee di tre Consiglieri, verrà considerato decaduto il Consiglio Direttivo e si procederà a nuove elezioni amministrative.

ART. 11.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta a bimestre ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno due dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e sottoscritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci.

ART.11.2 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (art. 26 comma 7 del D.lgs. 117/2017)

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- convocare l'Assemblea dei Soci
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno finanziario;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci (art. 23 del D.lgs. 117/2017)

- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto.
- adottare provvedimenti nei confronti dei Soci che assumono comportamenti difformi alla vita associativa tramite richiamo, diffida e in ultimo proposta di espulsione all'Assemblea dei Soci.
- nominare il Segretario Tesoriere e i responsabili di ogni settore in cui l'Associazione si articola.
- redigere il Regolamento interno
- coordinarsi con i responsabili dei vari settori per decisioni in merito all'attività ordinaria e straordinaria della vita associativa. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

ART. 12- IL PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea dei Soci in riunione ordinaria, tra tutti i Soci maggiorenni che consegnano la propria candidatura, dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie.

Egli ha il compito inoltre di nominare il Comitato Elettorale.



ART. 13 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di impedimento permanente, rimozione, dimissione o decesso del Presidente, egli assume tutti i diritti e doveri dello stesso fino a nuova elezione. Viene nominato Vice-Presidente il consigliere eletto con il maggior numero di voti.

ART. 14 - SEGRETARIO TESORIERE

Il Segretario Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Compiti del Segretario Tesoriere sono:

- Redigere i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- Gestire le pratiche amministrative e contabili sotto mandato e controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- Gestire i beni e le finanze dell'Associazione.

ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI, DEL PRESIDENTE E DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Le elezioni amministrative per la nomina degli Amministratori, del Presidente e dell'organo di controllo si svolgono in seduta ordinaria dell'Assemblea dei Soci e devono essere svolte tenendo in considerazione la stagione in corso e comunque entro e non oltre il 30 giugno.

ART. 16.1 - Comitato elettorale

Il Comitato Elettorale è composta da due membri nominati tra i Soci dal Presidente, almeno quaranta giorni prima della consultazione elettorale. Il comitato elettorale si occupa di:

- scegliere il giorno delle elezioni che devono essere fatte entro e non oltre trenta giorni dalla data di fine mandato delle cariche uscenti
- predisporre la convocazione dell'Assemblea dei Soci per le elezioni



- ricevere le candidature a Presidente, entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data dell'assemblea e darne comunicazione a tutti i Soci almeno sette giorni prima della data stessa.

- coordinare e gestire le operazioni di voto

- redigere apposito verbale di riunione al termine delle elezioni

ART. 16.2 - Svolgimento elezioni

- Nomina Presidente: l'elezione deve essere effettuata tramite votazione palese. Ogni Socio votante può esprimere una sola preferenza. Viene nominato Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti.

- Nomina Consiglio Direttivo: sono eleggibili tutti i Soci maggiorenni. E' possibile rendere pubblica la propria volontà a non essere votati, dandone comunicazione preventiva al Comitato Elettorale. Ogni Socio votante potrà esprimere un massimo di 4 (quattro) preferenze.

Vengono nominati Consiglieri i quattro Soci che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si procede ad una votazione immediata in cui i Soci votanti sono chiamati ad esprimere la loro preferenza per uno solo dei nominativi a pari merito.

Nomina dell'organo di controllo: I Soci sono chiamati ad esprimere un massimo di tre preferenze tra i nominativi proposti in assemblea.

In caso di assenza di candidature, la nomina può essere rimandata a nuova assemblea da convocare entro e non oltre novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del CTS, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.

